

(N. 2319)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PELIZZO, GALLETTO e CARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1957

Assicurazione di malattia ai farmacisti rurali e disciplina dei loro rapporti con gli enti assistenziali.

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di discussione del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1957-58 la competente Commissione e poi il Ministro accolsero favorevolmente un ordine del giorno a firma del senatore Pelizzo, con il quale si chiedevano provvidenze sociali a favore dei farmacisti rurali.

Illustrando l'ordine del giorno, il proponente osservava che codesti sanitari — dai quali è assicurata dal punto di vista tecnico (in collaborazione con i medici) l'assistenza di malattia — sono essi stessi privi di ogni assicurazione sociale e previdenziale.

Questo disegno di legge tende ad eliminare in parte tale stato di cose ormai inconcepibile dato lo sviluppo assunto dall'assicurazione malattia.

L'unica iniziativa adottata a favore di questa categoria è quella della franchigia dal pagare lo sconto del 5 per cento a favore degli istituti assicuratori di malattia, per le somme rispettivamente di lire 40.000, di

30.000, e di 20.000 d'importo mensile sui medicinali forniti agli assistiti dell'I.N.A.M., dell'E.N.P.A.S., e degli altri istituti.

Ma questo avvenne solo per accordi fra gli Istituti singoli e l'Associazione dei farmacisti rurali, accordi che nella pratica trovano insormontabili difficoltà di applicazione per cui, appunto, viene proposta la soluzione rappresentata dal presente disegno di legge.

Occorre, inoltre, rilevare che raramente le farmacie rurali raggiungono le cifre di forniture mensili sopra indicate, mentre restano diuturnamente in servizio di guardia — senza alcun compenso — a favore degli assistiti delle mutue in particolare e dei cittadini in generale.

L'applicazione delle franchigie concordate dalle rappresentanze delle parti interessate (Mutue e farmacisti rurali), è, poi, diventata di esecuzione antieconomica.

Basti pensare che l'E.N.P.A.D.E.D.P. (Ente nazionale previdenza, assistenza enti di diritto

pubblico), mentre concede la franchigia fino a 20.000 lire di spese mensili per ogni farmacia rurale, deve fare selezionare le ricette spedite per ciascun mese da ogni farmacia rurale (che sono la metà delle farmacie d'Italia, ma hanno scarsissimo lavoro con l'E.N.P.A.D.E. D.P.), e poi fare i riscontri in ogni mese per ognuna delle 4.500 farmacie rurali, con lettera raccomandata: e ciò senza conseguire alcun utile perchè qualunque prestazione in zona rurale è sicuramente al disotto delle 20.000 lire mensili.

Una spesa di quattrocentocinquanta mila lire ogni mese solo per le notificazioni a mezzo raccomandata: oltre alle spese di contabilizzazione e personale (che non può essere inferiore a due persone per ogni direzione regionale).

Una spesa minima, quindi, di 60-70 milioni all'anno in pura perdita per il predetto istituto.

Analogamente avverrebbe per l'E.N.P.A.L.S. (Ente nazionale previdenza assistenza spettacolo), l'I.N.A.D.E.L. (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali), l'O.N.I.G. (Opera nazionale invalidi di guerra) ecc. con i quali l'Associazione nazionale farmacisti rurali ha stabilite le convenzioni per assicurare gli adempimenti certificativi delle avvenute somministrazioni di medicinali agli assistiti.

Il disegno di legge viene, quindi, a proporre una soluzione che solo per legge si può risolvere: quella di stabilire la franchigia dagli sconti stabiliti per legge conforme allo spirito e alla pratica voluta dalle convenzioni tra farmacisti ed Istituti, per i quali le somme previste per l'esonero da sconti, erano determinate dai calcoli effettuati sui dati statistici relativi alle somministrazioni degli anni passati.

Si tenga, poi, presente, che con la emanazione della legge a favore dei pensionati 4 agosto 1955 n. 692 i farmacisti sono stati impegnati a un complesso di adempimenti che da soli meriterebbero un adeguato compenso per gli oneri personali che comportano.

Nei confronti dell'I.N.A.M. si propone la franchigia da sconti fino alle 40.000 lire mensili, conformemente a quanto è stato fissato dalle convenzioni. La riscossione del contributo è di facile attuazione, in quanto l'istituto predetto rimborsa direttamente ogni mese le spese dei

medicinali dalle quali riscuote gli sconti e detrae le somme in franchigia.

Per l'E.N.P.A.S. (istituto che ha in ogni piccolo centro almeno un insegnante di scuola elementare assicurato) riesce pure facile la contabilizzazione del dovuto da ogni farmacia rurale, trasformando la franchigia in contributo di assicurazione malattia.

La provvidenza gioverà anche a rendere più feconda e calorosa la collaborazione tra sanitario e istituto.

A questo proposito è doveroso rispondere ad un quesito di carattere tecnico: è ammissibile l'assistenza di malattia da parte dell'E.N.P.A.S. che è un organismo istituito per i dipendenti dello Stato?

La risposta è ovvia.

Le farmacie sono al servizio di tutti i diversi istituti di assicurazione malattia: ne sono strumento indispensabile.

Ai farmacisti è assicurata, con questo provvedimento, soltanto l'assistenza di malattia.

Se la diversità degli istituti assicurativi può essere giustificata o dai mezzi per riscuotere i contributi oppure dalla diversità delle assicurazioni erogate, per il settore strettamente sanitario non esistono impedimenti di carattere tecnico che vi si possano opporre. Solo vi occorre la norma di legge che, appunto, si propone con il presente disegno.

Gli articoli del provvedimento hanno, quindi, una loro connessione logica.

Con il primo articolo si trasferisce in contributo di assicurazione malattia il compenso che l'E.N.P.A.S. si è impegnato a corrispondere ai farmacisti rurali nella misura mensile massima di lire 1500 (convenzione rinnovata il 19 settembre 1957 tra E.N.P.A.S. e Associazione nazionale farmacisti rurali).

L'articolo 2, tenendo conto delle norme concordate tra l'I.N.A.M. (convenzione 23 marzo 1956 e 9 maggio successivo) con la predetta Associazione, per la franchigia mensile fino a 40.000 lire di fatturato, nonchè di quanto sopra indicato per i rapporti con l'E.N.P.A.S., conferma la esclusione degli Enti minori dal fruire degli sconti stabilita dalle convenzioni, considerate anche le enormi spese per certificare e contabilizzare le minime cifre eventualmente eccedenti le somme in franchigia.

Con l'articolo 3 viene confermato l'impegno delle piccole farmacie, di osservare gli adempimenti necessari per garantire agli Istituti la contabilizzazione delle prestazioni dovute ai loro assistiti: impegno importantissimo e di assoluta necessità degli Enti, che ha appunto convinto gli organi responsabili ad usare un particolare riguardo alle farmacie rurali attraverso le su indicate forme di franchigia.

Onorevoli senatori! I proponenti del disegno di legge ritengono di avere offerto uno strumento efficace per potenziare la collaborazione tra gli istituti di assicurazione malattia e i loro operatori periferici del settore farmaceutico.

Quando, in Senato, si discusse, nel maggio 1955, la legge 4 agosto 1955, n. 692 sull'assicurazione malattia ai pensionati, era stata richiesta, da parte del senatore Pellizzo e

poi da parte del senatore Spallicci, l'esonero dei farmacisti rurali dal praticare gli sconti agli Istituti assicuratori, sia per la modesta entità degli importi, sia per la singolare e specifica importanza del servizio che essi rendono.

In quella occasione si concordò di provvedere con provvedimento a parte. E lo stesso concetto prevalse nella discussione alla Camera avvenuta il 26 luglio 1955.

Questo provvedimento di legge rappresenta, quindi, l'attuazione di un impegno verso questo settore assunto dal Parlamento, oltrechè la sistemazione di una situazione di disagio che interessa certamente più gli istituti assicuratori di malattia che non la categoria dei farmacisti rurali, pure recando a questi un elemento di maggiore collaborazione nell'assolvimento dei loro compiti nel campo dell'assistenza sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I titolari delle farmacie rurali di cui all'articolo 104, quinto comma, del testo unico delle leggi sanitarie, sono iscritti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza statali (E.N.P.A.S.).

Ad essi e ai loro familiari a carico spettano le sole prestazioni sanitarie assicurate dal predetto Ente ai propri assistiti.

Il contributo dovuto all'E.N.P.A.S. è stabilito nella misura massima di lire 1.500 al mese, ed è corrisposto con la trattenuta dei rimborsi che l'Ente deve effettuare alle singole farmacie rurali per le spese di disagio servizio, in applicazione delle norme esecutive della legge 4 agosto 1955, n. 692, e della legge 29 novembre 1957, n. 1177.

Art. 2.

Le farmacie rurali di cui al precedente articolo sono escluse dal praticare lo sconto per la somministrazione dei medicinali agli assistiti dagli Enti che assicurano l'erogazione gratuita dei medicinali, quale compenso delle spese derivanti dal disagio servizio, fatta eccezione per l'Istituto nazionale assicurazione malattia (I.N.A.M.) per il quale lo sconto di legge del 5 per cento sui medicinali forniti è dovuto sulla parte eccedente le prime 40.000 lire d'importo dei medicinali somministrati in ciascun mese, nonchè per l'E.N.P.A.S. per il quale si osservano le norme previste dal precedente articolo.

Art. 3.

Le farmacie rurali sono tenute agli adempimenti necessari a certificare tutte le somministrazioni, da parte di esse, dei medicinali agli assistiti dagli Enti che assicurano l'assistenza farmaceutica gratuita.